



**LINEE GUIDA DELL'UNHCR SULL'ELEGGIBILITÀ PER
LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI MEMBRI DI
MINORANZE RELIGIOSE PROVENIENTI DAL
PAKISTAN**

**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
14 maggio 2012
HCR/EG/PAK/12/02**

NOTA

Le *Linee Guida sull'Eleggibilità* sono emesse dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per assistere *decision-maker*, tra cui il personale dell'UNHCR, i Governi ed i professionisti privati del settore, nella valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo. Le Linee Guida, rappresentano interpretazioni giuridiche dei criteri per la determinazione dello status di rifugiato elaborate in relazione a profili specifici, sulla base di una valutazione delle condizioni sociali, politiche, economiche, di sicurezza, dei diritti umani e umanitarie nel Paese/territorio d'origine in questione. Le necessità di protezione internazionale sono analizzate in dettaglio e vengono fornite raccomandazioni sull'applicazione alle domande in oggetto dei principi e dei criteri pertinenti del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare sulla base dello Statuto dell'UNHCR, della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 1951 e del relativo Protocollo del 1967, nonché degli strumenti regionali pertinenti, quali la Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati del 1984, la Convenzione del 1969 che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (Convenzione dell'OUA) e la Direttiva Qualifiche dell'Unione Europea. Le raccomandazioni possono inoltre soffermarsi, ove pertinente, sui regimi di protezione complementare o sussidiaria.

L'UNHCR emette le *Linee Guida sull'Eleggibilità* per promuovere una corretta interpretazione ed applicazione dei succitati criteri per la determinazione dello status di rifugiato, in linea con la propria responsabilità di supervisione, di cui al paragrafo 8 del suo Statuto, in combinato disposto con l'articolo 35 della Convenzione del 1951 ed l'Articolo II del Protocollo del 1967, nonché sulla base dell'esperienza e delle competenze sviluppate negli anni sulle questioni relative all'eleggibilità ed alla determinazione dello status di rifugiato. È auspicabile che le Linee Guida siano tenute attentamente in considerazione dalle autorità e dalla magistratura nell'ambito del processo decisionale in merito alle domande d'asilo. Le Linee Guida si basano su ricerche approfondite, su informazioni fornite dalla rete globale degli uffici locali dell'UNHCR e su materiale proveniente da specialisti, ricercatori ed altre fonti indipendenti specializzate sui diversi Paesi, rigorosamente vagliato per verificarne l'attendibilità. Le Linee Guida sono disponibili sul sito dell'UNHCR Refworld, <http://www.refworld.org>.

Indice

I. INTRODUZIONE	4
II. INFORMAZIONI SUL CONTESTO.....	5
III. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE	8
A. PANORAMICA STORICA	8
B. COSTITUZIONE	10
C. CODICE PENALE	10
1. <i>Norme sulla blasfemia</i>	10
2. <i>Norme contro gli ahmadi</i>	12
D. ORDINANZE HUDOOD	12
IV. ELEGGIBILITÀ PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	13
A. PROFILI POTENZIALMENTE A RISCHIO	14
1. <i>Gli ahmadi</i>	14
2. <i>I cristiani</i>	17
3. <i>Gli induisti</i>	19
4. <i>I sikh</i>	21
5. <i>I baha'i</i>	22
6. <i>Gli sciiti</i>	22
7. <i>I sufi / barelvi</i>	23
B. ALTERNATIVA DI FUGA O DI RICOLLOCAMENTO INTERNI.....	24
C. ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI..	26

I. INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida sono emesse a fronte di uncontestonella Repubblica islamica del Pakistan (Pakistan), ove persistono problematiche relative alla libertà di religione e di credo nonché violenze settarie e di matrice religiosa. Le Linee Guida forniscono informazioni su determinati profili relativi a minoranze religiose per i quali, stante la situazione attuale in Pakistan, potrebbero sorgere necessità di protezione internazionale. Le raccomandazioni dell'UNHCR, esposte in dettaglio nelle Linee Guida, possono essere riassunte come segue.

Tutte le domande d'asilo presentate ai sensi dei criteri per la determinazione dello status di rifugiato enunciati nella Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati (Convenzione del 1951) e/o nel relativo Protocollo del 1967 devono essere valutate nel merito sulla base di procedure di determinazione dello status eque ed efficienti e di informazioni sui paesi d'origine aggiornate e pertinenti.

L'UNHCR ritiene che le domande d'asilo presentate da membri di minoranze religiose richiedano un esame particolarmente attento dei possibili rischi. L'UNHCR ritiene che i membri di minoranze religiose che ricadano nei profili descritti di seguito possano, a seconda delle circostanze individuali del caso, avere bisogno della protezione internazionale dei rifugiati. Tali profili di rischio, sebbene non esaustivi, comprendono i membri delle seguenti comunità: (i) gli ahmadi; (ii) i cristiani; (iii) gli induisti; (iv) gli sciiti; (v) i sikh; (vi) i baha'i; (vi) i sufi / barelvi.

Nel contesto del Pakistan, si ritiene che un'alternativa di fuga o di ricollocamento interni (IFA/IRA) non sia generalmente disponibile nelle Aree Tribali di Amministrazione Federale, nel Khyber Pakhtunkhwa e nella provincia del Balucistan, colpite attualmente da prolungate operazioni anti-guerriglia delle forze di sicurezza e militari e da attacchi di rappresaglia da parte dei militanti. Dati le continue violenze settarie di matrice religiosa e l'ampio raggio d'azione di alcuni dei gruppi armati di militanti, si ritiene che gli individui a rischio di essere presi di mira da parte di tali gruppi non abbiano generalmente accesso ad un'alternativa di fuga o di ricollocamento interni (IFA/IRA). Inoltre, la fuga interna non è generalmente ritenuta un'alternativa valida dall'UNHCR nei casi in cui un individuo sia passibile di procedimenti penali ai sensi delle norme sulla blasfemia e/o di quelle contro gli appartenenti alla comunità ahmadi.

Alla luce della lunga storia di violenze settarie e di attivismo estremista in Pakistan, nonché dei rapporti su gravi violazioni dei diritti umani, alcune domande d'asilo individuali presentate da membri di minoranze religiose in Pakistan potrebbero dar luogo a considerazioni circa l'esclusione ai sensi dell'Articolo 1F della Convenzione del 1951. Un'attenta considerazione deve essere data in particolare alle domande presentate da individui appartenenti a minoranze religiose che abbiano i seguenti profili: (i) (attuali ed ex) membri delle forze militari, di polizia, di sicurezza e dei servizi segreti, tra cui, in particolare, coloro che sono stati coinvolti in campagne anti-terrorismo; (ii) (attuali ed ex) membri di gruppi islamici militanti, tra cui Sipah-e-Muhammad Pakistan, o soggetti coinvolti in violenze settarie; (iii) funzionari delle amministrazioni locali o federali; e (iv) membri della magistratura.

II. INFORMAZIONI SUL CONTESTO

I suoi 187 milioni di abitanti fanno della repubblica islamica del Pakistan il sesto Paese più popoloso del mondo ed il secondo Paese più popoloso a maggioranza musulmana. Circa il 95 per cento della popolazione si dichiara di fede musulmana, di cui il 75 per cento è sunnita ed il 20 per cento sciita. Il rimanente 5 per cento comprende i cristiani, gli ahmadi e gli induisti.

Il Pakistan divenne uno Stato indipendente nel 1947, a seguito della separazione dell'India britannica e di nove mesi di guerra civile. Nel 1971, il Pakistan orientale si separò dal resto del Paese, divenendo la Repubblica popolare del Bangladesh. Il Pakistan si compone attualmente di quattro province (ovvero Sindh, Punjab, Balucistan e Khyber Pakhtunkhwa, precedentemente nota come Provincia della Frontiera del Nord-Ovest) più le Aree Tribali di Amministrazione Federale (*Federally Administered Tribal Areas*, o FATA) ed il territorio della capitale, Islamabad.

Le elezioni legislative del febbraio 2008 videro la sconfitta del partito che sosteneva l'allora Presidente Musharraf, al potere da quasi nove anni, nonché il ritorno al governo dei civili in Pakistan. Nel marzo del 2008 entrò in carica, seppur brevemente, un governo di coalizione guidato da Yusuf Raza Gilani del Partito Popolare Pachistano (*Pakistan People's Party*, PPP), sostenuto dal PPP e dalla Lega musulmana (*Muslim League*) dell'ex primo ministro Nawaz Sharif. Asif Ali Zardari del PPP fu eletto Presidente il 6 settembre 2008.

Nell'aprile del 2010, nel tentativo di sottrarre alla Presidenza del Pakistan alcuni dei poteri accumulati nel corso di quattro decenni consecutivi di governo militare, il Parlamento approvò all'unanimità il XVIII Emendamento alla Costituzione. Salutato come un passo importante nel ripristino della democrazia parlamentare in Pakistan, l'Emendamento ha introdotto numerosi cambiamenti fondamentali, tra cui una serie di limiti ai poteri presidenziali, la libertà d'informazione su tutte le questioni di importanza pubblica, nonché il diritto all'istruzione obbligatoria gratuita per tutti i bambini dai cinque ai sedici anni. Il XIX Emendamento alla Costituzione, approvato dal Parlamento nel dicembre del 2010, ha ulteriormente rafforzato il ruolo del Presidente della Corte suprema e di altri alti esponenti della magistratura, ivi compreso per quanto concerne le nomine giudiziarie alle alte corti.

A partire dal settembre del 2008, il Governo, soprattutto per iniziativa dell'allora Ministro per gli Affari delle Minoranze, Shahbaz Bhatti, ora defunto, ha inoltre adottato una serie di misure positive per assicurare la libertà religiosa e la tolleranza, quali la celebrazione ufficiale delle festività di dieci minoranze religiose, l'introduzione di una quota minima del 5 per cento tra gli impiegati dell'amministrazione federale per i membri di minoranze religiose e l'istituzione di una linea verde, attiva nell'arco delle ventiquattro ore, per denunciare atti di violenza contro gruppi religiosi. E' stato inoltre convocato un Consiglio nazionale interreligioso (*National Interfaith Council*), incaricato di promuovere la diversità religiosa e la tolleranza. Il XVIII Emendamento alla Costituzione ha inoltre istituito, tra le altre misure, dieci seggi all'Assemblea nazionale (la Camera bassa del Parlamento) e

quattro seggi al Senato riservati ai non musulmani, nonché dei seggi per i rappresentanti delle minoranze non musulmane nelle assemblee provinciali. È stata inoltre annunciata l'istituzione di una Commissione nazionale per le Minoranze, incaricata di esaminare le leggi e le politiche che riguardano le minoranze, nonché di indagare sulle accuse di discriminazione e di abusi ai danni delle minoranze religiose.

Nonostante gli ulteriori sforzi compiuti da parte dell'attuale Governo per assicurare la protezione dei diritti umani, come la ratifica del Patto internazionale sui Diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione contro la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), permangono alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, alcune disposizioni legislative associate ad una diminuzione della libertà religiosa ed una condotta inappropriata da parte delle forze di polizia.

Il sistema legale pachistano si basa sul diritto consuetudinario inglese e sul diritto islamico e comprende tribunali civili e penali. Il Tribunale federale della Shariat, istituito nel 1980 da un'Ordinanza presidenziale, ha il potere di esaminare le leggi, stabilendo la loro conformità alle ingiunzioni dell'Islam, nonché di riesaminare le sentenze dei tribunali penali e di emettere decisioni sui casi *hudood*. Le sentenze del Tribunale federale della Shariat sono vincolanti per i tribunali minori, ma sono soggette a riesame da parte della Corte suprema. Il Regolamento sui Crimini frontaliere (*Frontier Crimes Regulation*, o FCR), che disciplina il sistema giudiziario nelle Aree Tribali di Amministrazione Federale (FATA), permette ai capi tribali, tra le altre misure, di amministrare la giustizia in base alla sharia ed alle usanze tribali. Nell'agosto del 2011, tuttavia, il Presidente Zardari ha firmato gli Emendamenti al Regolamento sui Crimini frontaliere (2011), dando il via a riforme amministrative, giudiziarie e politiche nelle Aree Tribali di Amministrazione Federale. In particolare, gli emendamenti prevedono che l'imputato debba essere condotto davanti a un giudice entro ventiquattro ore dall'arresto e che abbia diritto alla libertà provvisoria su cauzione. Gli emendamenti istituiscono inoltre un tribunale composto da tre membri, tra cui un alto funzionario ed un giudice qualificato dell'Alta Corte, con poteri simili a quelli delle Alte Corti come stipulato nella Costituzione. Ai sensi del Regolamento Nizam-e-Adl, del 2009, la Sharia viene imposta in alcune zone specifiche delle Aree Tribali di Amministrazione Provinciale nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ove i giudici sono affiancati da studiosi islamici. Stando a quanto riferito dalle fonti, un sistema giudiziario parallelo, che vede l'applicazione di un'interpretazione rigida della Sharia, viene amministrato da parte dei militanti in numerosi distretti ed aree tribali nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa.

Stando a quanto riferito dalle fonti, i tribunali minori sono afflitti da una corruzione endemica, mentre i giudici che vi operano sono inclini a subire intimidazioni da parte di funzionari locali, individui potenti ed estremisti islamici. L'enorme mole di casi arretrati, inoltre, può dar luogo a casi di custodia cautelare prolungata. La corruzione, dall'accettazione di tangenti al fine di accogliere false denunce o evitare imputazioni, all'intimidazione degli avversari politici, appare diffusa tra le forze di polizia. Le accuse di tortura sui detenuti da parte degli agenti di polizia sono all'ordine del giorno. Nonostante l'arresto e la detenzione arbitrari siano proibiti dalla legge, le autorità, stando a quanto

riferito dalle fonti, non avrebbero sempre adempiuto a tali obblighi di legge. La polizia può emettere una Relazione di Informazione Preliminare (*First Information Report*, o FIR), la base giuridica per tutti gli arresti, su richiesta di un denunciante, previa dimostrazione ragionevole che un crimine è stato commesso. Il FIR consente la detenzione dell'indiziato per ventiquattro ore. Anche se in linea di principio tale detenzione può essere estesa per ulteriori quattordici giorni solo da un magistrato, le fonti segnalano che la polizia sottopone regolarmente gli indiziati a regime detentivo in assenza di convalida - talvolta con false accuse al fine di estorcere denaro per il rilascio - finché tale detenzione non viene impugnata in tribunale. E' pratica diffusa che i processi abbiano inizio sei mesi dopo il deposito della denuncia, nonostante il fatto che, a norma di legge, l'imputato debba comparire davanti al giudice entro trenta giorni dall'arresto. Le fonti riferiscono, inoltre, che alcuni imputati rimangono sottoposti a custodia cautelare per periodi più lunghi della pena massima di reclusione per i crimini di cui sono accusati. Alcuni individui sospettati di essere collegati ad organizzazioni terroristiche sono, stando a quanto riferito, trattenuti in regime di custodia cautelare sine die, nonostante il fatto che la legge stipuli un periodo massimo di detenzione di 90 giorni (o di 180 giorni previa convalida da parte di un tribunale). Le fonti riferiscono che le carceri sono sovraffollate e che le condizioni al loro interno sono generalmente scarse.

Come esposto in dettaglio nelle presenti Linee Guida, i membri delle minoranze religiose sono, stando alle fonti, oggetto di vessazioni e violenze di matrice religiosa da parte, o su istigazione, di elementi estremisti.

La mancata istituzione di procedimenti legali contro i responsabili di tali violenze, così come la discriminazione diffusa e praticata dalle stesse istituzioni contro le minoranze religiose, contribuiscono, stando a quanto riferito, ad un clima di impunità e ad un senso crescente di insicurezza tra i membri di queste comunità.

Le violenze settarie, inclusi attacchi da parte di militanti contro processioni religiose e luoghi di culto, continuano inoltre a mietere vittime tra i civili. Le campagne anti-insurrezione attuate dalle forze militari/di sicurezza, nonché i contro-attacchi da parte di gruppi di islamisti sunniti radicali e di militanti di gruppi attivi in determinate regioni, hanno – stando a quanto riferito – causato morti tra i civili, spesso costretti a fuggire dalle proprie case, e la distruzione dei loro beni. A quanto risulta, gli abitanti del territorio dell'Agenzia di Kurram sono tuttora sotto assedio a causa degli agguati continui da parte dei militanti lungo la strada che collega la regione al resto del Paese. Gli attacchi da parte dei militanti, in passato più frequenti nelle regioni di confine con l'Afghanistan, nel Khyber Pakhtunkhwa e nelle adiacenti Aree Tribali di Amministrazione Federale (FATA), nonché nel Balucistan, prendono sempre più di mira la popolazione civile in altre parti del Paese, inclusi i centri urbani.

A partire dall'agosto 2008, le operazioni di sicurezza nella parte nord-occidentale del Paese –FATA e Khyber Pakhtunkhwa – hanno causato ondate di sfollamenti interni. Secondo le fonti, il numero totale di sfollati a causa delle violenze ha superato i quattro milioni di persone. Nonostante il ritorno a casa di un enorme numero di persone, nel dicembre 2011 gli sfollati erano ancora quasi un milione. Stando alle fonti, si sono registratenuove ondate

di sfollamenti interni a seguito di operazioni militari prolungate nei FATA, il cui termine non è stato fissato. Nel 2010, gli scontri armati per il controllo della terra e delle risorse naturali tra forze armate pachistane e militanti tribali hanno causato ulteriore sfollamento su larga scala nel Balucistan.

Le alluvioni di vaste proporzioni avvenute nell'estate del 2010 hanno, stando a quanto riferito, inondato il 20 per cento del Paese, costringendo alla fuga o colpendo oltre 20 milioni di persone nelle province di Khyber Pakhtunkhwa, Balucistan, Sindh e Punjab. Le alluvioni, coniugate alle difficili condizioni di sicurezza, hanno causato il raddoppio dei prezzi dei generi alimentari ed un ulteriore aumento dell'insicurezza alimentare. In modo analogo, le forti piogge monsoniche abbattutesi sul Paese durante il mese di agosto del 2011 hanno colpito oltre nove milioni e mezzo di persone, mietendo circa 520 vittime nel Sindh ed in alcune parti del Balucistan. Secondo le stime degli attori umanitari, nella sola provincia del Sindh, 1,8 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa delle alluvioni, 495mila delle quali vivevano ancora in insediamenti temporanei ed in campi improvvisati sparsi per la provincia nell'ottobre del 2011. Ad oggi, a causa della mancanza di fondi, l'assistenza umanitaria non ha raggiunto che una minima parte della popolazione alluvionata, lasciando milioni di persone senza gli aiuti d'emergenza - quali acqua potabile e servizi igienici - di cui hanno urgentemente bisogno. Le pessime condizioni sanitarie fanno sì che, nonostante il ritiro delle acque alluvionali nei distretti colpiti dalla piena nella Provincia del Sindh, una parte degli sfollati non possa tuttora far ritorno a casa.

Anche se non è possibile suddividerle a seconda dei diversi profili, le 14.380 domande d'asilo presentate da cittadini pachistani a livello globale tra gennaio e fine novembre 2011 segnano un aumento del 43 per cento rispetto allo stesso periodo del 2010, quando furono registrate 10.017 domande.

III. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

A. PANORAMICA STORICA

I principi della libertà religiosa e dei diritti eguali per tutti, senza distinzione di casta o credo, furono sottoscritti dal padre fondatore del Pakistan moderno, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Successive revisioni costituzionali e legislative, tuttavia, indotte dalla crescita del fondamentalismo religioso, hanno portato ad una progressiva erosione dei diritti e delle libertà tutelati dalla Costituzione.

Nel corso degli anni Settanta, l'attivismo islamico guadagnò terreno, divenendo la voce principale del dissenso ed ispirando le politiche del governo dell'allora Primo Ministro Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Nella Costituzione del 1973 fu inserito il divieto di disposizioni contrarie all'Islam (*repugnancy provision*), in base al quale tutte le norme avrebbero dovuto essere conformi all'Islam. Nel 1974, in un quadro di disordini anti-ahmadi e nel tentativo di placare il movimento islamista, il governo Bhutto dichiarò gli ahmadi una minoranza non musulmana.

Poco dopo aver preso il potere attraverso un golpe militare nel luglio del 1977, il Generale Mohammad Zia ul-Haq diede il via ad un processo di islamizzazione del sistema giuridico pachistano. Come conseguenza di tale processo, furono introdotti i reati *hadd* nel diritto penale attraverso quattro ordinanze indicate collettivamente come le Ordinanze *Hudood* e venne istituito il Tribunale federale della Shariat, dotato di giurisdizione esclusiva per la valutazione della conformità delle norme all' Islam.

Durante gli anni Ottanta, il Parlamento approvò numerose ordinanze relative al diritto penale, cinque delle quali avevano come bersaglio esplicito le minoranze religiose e rendevano la blasfemia un reato: una legge che sanzionava la profanazione del Corano; il divieto di insultare il Profeta Mohammad, le sue mogli, la sua famiglia o i suoi compagni; e due leggi che limitavano in modo particolare le attività degli ahmadi. L' Ordinanza generale XX (1984) emendava il Codice penale e l' Ordinanza sulla Pubblicazione della Stampa (*Press Publication Ordinance*), includendovi le sezioni 298B e 298C. Tali sezioni, note collettivamente come le “leggi anti-ahmadi”, vietano espressamente agli ahmadi di professarsi musulmani o di far uso di pratiche musulmane nei loro riti o nella propagazione della loro fede, punendo ciascuno di questi reati con la reclusione per un massimo di tre anni ed un' ammenda. L' introduzione delle leggi sulla blasfemia nel Codice penale ha – stando a quanto riferito dalle fonti – favorito l' insorgere di un' atmosfera di intolleranza religiosa, contribuendo peraltro ad istituzionalizzare la discriminazione contro le minoranze religiose, tra cui, in particolare, la comunità ahmadi. La natura discriminatoria di tali disposizioni e la severità delle pene comminate, nonché il loro utilizzo successivo da parte di estremisti religiosi, hanno suscitato diffuse condanne internazionali.

Nel 1985, ad esempio, l' ex Sottocommissione ONU per la Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze avvertì che la situazione delle minoranze religiose in Pakistan avrebbe potuto causare un esodo di massa, in particolare dei membri della comunità ahmadi. La Sottocommissione ritenne che l' Ordinanza XX costituisse una “violazione *prima facie* [...] del diritto delle minoranze religiose di professare e praticare la propria fede” ed espresse “grave preoccupazione per il fatto che, stando a quanto riferito, le persone denunciate ed arrestate per violazioni dell' Ordinanza XX avrebbero subito diverse pene e la confisca dei beni personali, [...] la discriminazione sul lavoro e nell' istruzione e la profanazione dei loro beni religiosi”.

I tentativi, da parte di diversi governi, di riformare o abrogare le norme sulla blasfemia sono risultati fallimentari a causa delle pressioni esercitate dai gruppi religiosi estremisti. Nel novembre del 2010, con il sostegno pubblico del Governo, Sherry Rehman, l' allora Ministro dell' Informazione e membro del Partito Popolare Pachistano (PPP), la formazione al potere, presentò una proposta di legge volta a riformare la legge sulla blasfemia. Tra le varie misure proposte, gli emendamenti si prefiggevano l' obiettivo di rimuovere la pena di morte per tali reati e rendere l' incitamento alla discriminazione o alla violenza religiose un reato, nonché di sanzionare le accuse false o frivole. Nel dicembre del 2010, su richiesta del Governo, il Consiglio per l' Ideologia islamica (Council of Islamic Ideology) esaminò le controverse norme sulla blasfemia, suggerendo poi determinate modifiche procedurali con l' obiettivo di impedirne un uso improprio. Intimorito dalle grandi manifestazioni indette a dicembre 2010 e nel gennaio 2011 da gruppi islamici integralisti e dai partiti

politici religiosi, contrari alla proposta di legge, il Governo venne meno al proprio impegno di riformare le norme sulla blasfemia. Salman Taseer, Governatore del Punjab, e Shahbaz Bhatti, Ministro pachistano per gli Affari delle Minoranze – entrambi figure pubbliche di alto profilo – furono uccisi rispettivamente il 4 gennaio ed il 2 marzo 2011, presumibilmente a causa della loro aperta opposizione alle norme sulla blasfemia. L’Alto Commissario ONU per i Diritti umani condannò gli omicidi, ritenendoli “*sintomatici della violenza diffusa contro le minoranze religiose in Pakistan*”. In seguito all’uccisione del Governatore Taseer e del Ministro Bhatti, Rehman ritirò le proprie proposte legislative, mentre nel Paese si verificava un brusco aumento delle accuse di blasfemia.

B. COSTITUZIONE

La Costituzione del Pakistan, pur tutelando i diritti delle minoranze religiose, nonché altri diritti fondamentali quali l’eguaglianza di genere, la libertà d’espressione e di stampa e la libertà di associazione e di riunione, suggella l’effettiva segregazione dei cittadini del Paese in base alla loro fede. La Costituzione proclama l’Islam come religione di Stato e vincola il sistema giuridico al diritto islamico, stipulando che nessuna norma può essere contraria ai precetti dell’Islam - così come vengono enunciati nel sacro Corano e nella Sunna - e che tutte le norme esistenti devono essere rese conformi a tali precetti. Anche le libertà fondamentali, come la libertà d’espressione e di stampa, possono essere soggette a “*qualsiasi ragionevole restrizione imposta per legge nell’interesse della gloria dell’Islam*”.

C. CODICE PENALE

1. Norme sulla blasfemia

Eredità del sistema giuridico britannico, le Sezioni 295, 295A e 298 del Codice penale pachistano mirano a prevenire e limitare la violenza di matrice religiosa. Il Governo di Zia-ul-Haq introdusse tuttavia una serie di modifiche significative. Nei primi anni Ottanta, ad esempio, l’inserimento della Sezione 298A nel Codice penale rese l’uso di commenti offensivi “*attraverso le parole, [...] o tramite l’accusa velata, l’allusione o l’insinuazione diretta o indiretta*” rivolti a personaggi venerati nell’Islam un reato penale punibile con la reclusione fino a tre anni e/o un’ammenda. Due anni più tardi, l’introduzione della Sezione 295B rese anche la profanazione del Corano un reato penale punibile con la reclusione a vita.

In particolare, l’Atto (di Riforma del) Diritto penale (*Criminal Law (Amendment) Act*) del 1986 introdusse la sezione 295C, in base alla quale chiunque “*profani il santo nome del sacro Profeta Muhammad attraverso le parole, in forma sia orale che scritta, o tramite la rappresentazione visiva, l’accusa velata, l’allusione o l’insinuazione diretta o indiretta*” è passabile di pena di morte, reclusione a vita o un’ammenda. A partire dal 1991, i casi di blasfemia comportano obbligatoriamente la condanna alla pena capitale, anche se le fonti riferiscono che nessuna condanna a morte è stata finora eseguita con questo capo d’imputazione.

La pena di morte, pur non essendo vietata dal diritto internazionale, è tuttavia considerata da lungo tempo un'eccezione che può essere comminata solo per i "crimini più gravi". Secondo le interpretazioni ricorrenti, tale eccezione è applicabile ai casi ove vi sia stata un'intenzione di uccidere che abbia avuto come risultato la perdita di vita umana. Comminare la pena di morte per i casi di blasfemia è stato ritenuto sproporzionato da diversi Relatori speciali dell'ONU sulla libertà religiosa o di credo. Le pene sproporzionate – quali la reclusione o la morte - comminate per violazioni delle norme sulla blasfemia e/o delle Ordinanze *Hudood* possono assurgere a persecuzione.

In assenza di una definizione chiara di cosa costituisca una violazione, di un requisito di *mens rea* e di garanzie procedurali, le norme sulla blasfemia si prestano facilmente ad abusi e – stando alle fonti – sono state utilizzate per vessare e colpire le minoranze religiose, nonché per regolamenti di conti o vendette personali. Anche se le norme sulla blasfemia del Pakistan si applicano a tutti i cittadini del Paese, senza distinzione di credo o di appartenenza religiosa, è stato riferito che tali norme colpiscono in maniera sproporzionata le minoranze non musulmane. Due terzi di tutte le cause per blasfemia, infatti, sono state intentate nella sola provincia del Punjab.

Stando alle informazioni disponibili, le pressioni da parte di elementi radicali e la corruzione (vedi sopra) contribuiscono alla complicità della polizia nella messa a verbale di false accuse per blasfemia contro i membri di minoranze religiose. Ad ostacolare una protezione efficace di tali minoranze contribuiscono inoltre, stando a quanto riferito, i pregiudizi personali tra le forze dell'ordine. Nel tentativo di arginare tale applicazione dannosa delle disposizioni sulla blasfemia, nel 2005 il Parlamento approvò una legge che dispone l'obbligo per un alto funzionario di polizia di indagare sulle accuse di blasfemia prima di dare il via a procedimenti giudiziari. Ad oggi, in base alle informazioni disponibili, tale legge ha avuto un impatto limitato e non viene attuata in maniera uniforme in tutto il Paese.

La libertà su cauzione non viene generalmente concessa nei casi di blasfemia, adducendo come motivazione la probabile fuga degli individui passabili di condanna a morte. Inoltre, i procedimenti giudiziari per blasfemia sono notoriamente lenti e gli indagati finiscono spesso per trascorrere lunghi periodi in carcere. Anche se alcune condanne per blasfemia vengono poi annullate in appello, le intimidazioni cui sono sottoposti i tribunali di primo grado danno luogo, *inter alia*, a procedimenti protratti nel tempo ed al rifiuto di concedere la libertà su cauzione per paura di ritorsioni da parte di estremisti religiosi.

Vengono inoltre riferite intimidazioni, vessazioni ed atti di violenza contro gli avvocati che difendono gli individui accusati di blasfemia ed i testimoni per la difesa. Alcuni indagati – stando a quanto riferito – vengono torturati o uccisi durante il fermo di polizia o in carcere. I non musulmani, inoltre, sarebbero tratti in strutture peggiori rispetto ai detenuti musulmani. Le accuse di blasfemia a volte danno luogo ad aggressioni, omicidi ed attacchi da parte di folle inferocite. Coloro che vengono prosciolti dalle accuse di blasfemia, stando a quanto riferito, ricevono minacce di morte da parte di elementi religiosi radicali e devono dunque spesso trasferirsi altrove o far perdere le proprie tracce a seguito del proscioglimento.

2. *Norme contro gli ahmadi*

Le sezioni 298B e 298C, incorporate nel Codice penale nel 1984 attraverso l'Ordinanza n. XX, hanno ulteriormente istituzionalizzato la segregazione degli ahmadi dall'Islam praticato dalla maggioranza della popolazione. Note comunemente come "leggi anti-ahmadi", tali norme rendono illegali determinate usanze religiose ahmadi. La Sezione 298B stipula che l'uso, da parte degli ahmadi, di epiteti, descrizioni e titoli usati per riferirsi a determinati personaggi e località sacri costituisce un reato punibile con la reclusione fino a tre anni ed un'ammenda. La Sezione 298B vieta agli ahmadi di definirsi musulmani, nonché di predicare o propagare la loro fede.

L'effetto complessivo delle sezioni 298B e 298C è di rendere le seguenti attività illegali per gli ahmadi: (i) definirsi musulmani o definire il loro fondatore come un Profeta; (ii) definire i propri luoghi di culto come moschee; (iii) utilizzare la formula tradizionale islamica di saluto; (iv) utilizzare la chiamata islamica alla preghiera, nota come Adhan; (v) utilizzare il Corano o osservare riti islamici; e (vi) predicare o "propagare" la fede ahmadi.

Accanto alle disposizioni sulla blasfemia, le sezioni 298B e 298C del Codice penale impongono gravi limitazioni all'esercizio della fede ahmadi. Tali restrizioni, tra cui figura il divieto di proselitismo, sono state giudicate incompatibili con il diritto internazionale dei diritti umani, compresi i diritti alla libertà di pensiero, espressione, coscienza e religione, nonché il diritto delle minoranze religiose di professare e praticare la propria religione. Molti osservatori sui diritti umani hanno dunque sollevato dubbi sul fatto che le sezioni 298B e 298C possano essere giustificate adducendo motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

Le informazioni disponibili indicano inoltre che il linguaggio vago utilizzato nelle sezioni 298B e 298C ne permette l'abuso, in modo analogo alle norme sulla blasfemia.

D. ORDINANZE HUDOOD

Le Ordinanze *Hudood*, introdotte nel 1979 dal regime militare di Zia-ul-Haq e sancite dall'Ottavo Emendamento alla Costituzione, impongono una serie di pene in linea con le interpretazioni ortodosse della legge islamica e vengono attuate in maniera parallela al sistema giuridico laico del Paese. Le Ordinanze si applicano sia ai musulmani che ai non musulmani.

Le Ordinanze vietano, tra le altre misure, il furto, il consumo di alcolici, il sesso al di fuori del matrimonio – compresi i casi di stupro – e le false accuse di adulterio. Le pene prescritte sono severe e comprendono l'amputazione degli arti, la fustigazione, la morte per lapidazione ed altri tipi di pena capitale (pene *Hadd*, o coraniche), oltre alla reclusione ed alle frustate per i reati minori (pene *Taazir*, o non coraniche). Il Comitato dell'ONU contro la Tortura ed il Relatore speciale dell'ONU sulla Tortura hanno entrambi ritenuto che tali pene violino gli obblighi internazionali del Pakistan in materia di prevenzione della tortura o di trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Le Ordinanze *Hudood* prevedono inoltre requisiti probatori discriminatori. La testimonianza delle donne, ad esempio, non è accettata nei casi *Hudood*, come non lo è quella dei non musulmani a meno che l'accusato non sia anch'egli un non musulmano. Nonostante le Ordinanze *Hudood* si applichino ad un ampio spettro di reati, sono le donne e le minoranze religiose – stando alle fonti – ad aver risentito in maniera sproporzionata della loro applicazione. Ad esempio, le vittime di stupro che non soddisfano gli alti requisiti probatori – come fornire la testimonianza di quattro uomini adulti – rischiano di subire un procedimento legale per sesso extraconiugale.

Nel 2006, in seguito alle massicce campagne di sensibilizzazione portate avanti dagli osservatori sui diritti umani, l'applicazione dell'Ordinanza sulla *Zina* (ovvero i reati di fornicazione, adulterio e stupro) è stata drasticamente ridotta con l'adozione dell'Atto di Protezione delle Donne (*Protection of Women Act*). Tra le altre misure introdotte, l'Atto ha posto il reato di stupro sotto la giurisdizione dei tribunali penali, rimuovendolo dalla sfera delle Ordinanze *Hudood* ed inserendolo nuovamente nel Codice penale del Pakistan. L'Atto ha inoltre vietato la conversione dei procedimenti giudiziari per stupro in casi di fornicazione o adulterio. Nel dicembre del 2010, tuttavia, il Tribunale federale della Shariat ha stabilito l'incostituzionalità e la non conformità all'Islam di numerose sezioni di importanza cruciale dell'Atto di Protezione delle Donne. La sentenza, che si prefigge l'obiettivo di integrare nuovamente diversi reati – tra cui quelli *zina* – nell'ambito di applicazione delle Ordinanze *Hudood*, è stata criticata pesantemente dalle organizzazioni nazionali delle donne e per i diritti umani. Il Governo federale, stando a quanto riferito dalle fonti, è ricorso in appello contro la sentenza e non ha intrapreso alcuna azione per dare attuazione alla sentenza.

IV. ELEGGIBILITA' PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Tutte le domande presentate da richiedenti asilo devono essere considerate nel merito sulla base di procedure di determinazione dello status eque ed efficienti e di informazioni sui paesi d'origine aggiornate e pertinenti, sia che esse si basino sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato enunciati nella Convenzione del 1951, sia su criteri di definizione della protezione internazionale più ampi, incluse le forme complementari di protezione. L'UNHCR ritiene che le domande presentate da membri di minoranze religiose e dai loro familiari richiedano una valutazione particolarmente attenta dei possibili rischi. L'UNHCR ritiene che i membri di minoranze religiose con i profili evidenziati di seguito possano, a seconda delle circostanze individuali del caso, avere bisogno della protezione internazionale dei rifugiati. Tale elenco non è da considerarsi necessariamente esaustivo e si basa sulle informazioni a disposizione dell'UNHCR nel momento in cui è stato redatto il presente documento. Nessuna domanda d'asilo presentata da un membro di una minoranza religiosa proveniente dal Pakistan deve dunque essere automaticamente considerata priva di fondamento semplicemente perché non rientra tra i profili indicati di seguito.

Norme e/o pratiche discriminatorie contro i membri di minoranze religiose possono assurgere, su base cumulativa o di per sé, a persecuzione ai sensi della Convenzione del

1951 e del relativo Protocollo del 1967, a seconda delle circostanze individuali del caso. Alcune domande d'asilo presentate da membri di minoranze religiose provenienti dal Pakistan possono inoltre richiedere un esame per valutare la possibile esclusione dallo status di rifugiato.

A. PROFILI POTENZIALMENTE A RISCHIO

I. Gli ahmadi

Le violenze e le discriminazioni contro gli ahmadi in Pakistan sono ampiamente documentate attraverso i secoli. Stando alle stime più prudenti, circa 600mila ahmadi vivono attualmente nel Paese. Essi rappresentano oltre il 97 per cento della popolazione di Rabwah, nella provincia del Punjab, il quartier generale della comunità ahmadi in Pakistan. L'Ahmadiyya Jama'at (movimento ahmadi) fu istituito ufficialmente in India nel 1889 come movimento riformatore dell'Islam. Nonostante gli ahmadi si considerino musulmani, alcune loro credenze sono diverse dalle interpretazioni sunnite tradizionali di concetti islamici fondamentali, incluso il considerare Maometto sigillo dei Profeti.. Tali differenze dottrinali sono considerate blasfeme e contrarie all'Islam da parte dei musulmani tradizionalisti.

Gli ahmadi - dichiarati minoranza non islamica nel 1974 – sono la minoranza religiosa che subisce le restrizioni legali e la discriminazione ufficializzata più severa in Pakistan. Le disposizioni sulla blasfemia, quelle “anti-ahmadi” ed altre norme del diritto penale sono utilizzate, stando alle fonti, per prendere di mira e vessare i seguaci della fede ahmadi, nonché i convertiti a questo credo. Secondo la Commissione nazionale per la Giustizia e la Pace (National Commission of Justice and Peace), un'organizzazione per i diritti umani sostenuta dalla Chiesa cattolica del Pakistan, almeno 1.060 persone, tra cui 456 ahmadi, sono state denunciate per blasfemia tra il 1986 e il 2010. Almeno 67 ahmadi sono stati altresì denunciati per blasfemia nel 2010, mentre nel 2009 furono 57. Anche se – stando alle fonti - i nuovi casi di procedimenti per blasfemia contro gli ahmadi sono stati solo due nel 2011, è stato riferito un incremento delle accuse di blasfemia, comprese quelle contro gli ahmadi, in seguito agli omicidi di alto profilo del Governatore Taseer e del Ministro Bhatti all'inizio dello scorso anno. Stando a quanto riferito dalle fonti, i membri della comunità ahmadi sono spesso denunciati per reati di tipo religioso con motivazioni false oppure per risolvere controversie personali o commerciali.

Stando alle informazioni disponibili, le norme discriminatorie promulgate a partire dagli anni Settanta favoriscono un clima di intolleranza religiosa. Nel corso degli ultimi tre anni, stando alle fonti, sono aumentati le violenze contro gli ahmadi e gli omicidi mirati. Il 28 maggio 2010, a Lahore, in una serie di attacchi coordinati a due congregazioni ahmadi attuati da militanti talebani durante le preghiere del venerdì, sono rimaste uccise 80 persone, mentre i feriti sono stati centinaia. Nonostante gli attacchi abbiano ricevuto una copertura mediatica a livello globale e nazionale e nonostante la condanna espressa sia dalle Nazioni Unite che dall'Assemblea nazionale del Pakistan, a marzo 2011 – stando alle fonti - non era ancora stata aperta alcuna inchiesta ufficiale.

E' stato riferito, inoltre, che gli ahmadi che contraggono matrimonio con persone di diversa fede sono talvolta vittime di rappresaglie – minacce di violenze, false accuse penali e maltrattamenti durante i fermi di polizia - da parte della comunità e della famiglia del coniuge non ahmadi.

La protezione offerta dalle autorità statali, stando a quanto riferito, è limitata o inesistente. I reati e gli atti di violenza contro gli ahmadi non sono oggetto sistematico di indagine, a quanto risulta a causa delle tattiche intimidatorie e delle pressioni messe in atto da gruppi islamici fondamentalisti. Gli autori di tali reati, inoltre, raramente vengono consegnati alla giustizia.

L'espressione di posizioni anti-ahmadi, stando a quanto riferito, è tollerata dalle autorità. Il Governo del Punjab, ad esempio, autorizzò lo svolgimento di una conferenza a Rabwah, organizzata da capi religiosi musulmani, il 7 settembre 2008, anniversario dell'emendamento costituzionale in cui si proclama l'estraneità degli ahmadi all'Islam. Le fonti riferiscono che le manifestazioni e le campagne che promuovono l'intolleranza e la discriminazione contro gli ahmadi – attraverso i mezzi d'informazione tradizionali, la distribuzione di opuscoli o l'utilizzo di adesivi e graffiti – sono diffuse in tutto il Paese. Le autorità sembrano intervenire raramente per porre limiti e/o punire chi – inclusi gli studiosi islamici - pronuncia discorsi di incitamento all'odio e alla violenza contro gli ahmadi.

L'ufficializzazione della discriminazione contro la comunità ahmadi risulta evidente, stando a quanto riferito, in ambiti quali il rilascio dei passaporti e delle carte d'identità nazionali, il voto, i diritti di proprietà, l'accesso all'istruzione e la libertà d'espressione e di stampa.

Il Governo indica l'affiliazione religiosa sulle carte d'identità nazionali e sui passaporti, richiedendo inoltre informazioni sulla fede religiosa nei formulari per le richieste di carte d'identità nazionali. Per poter essere identificati come “musulmani”, è necessario firmare una dichiarazione scritta in cui il fondatore della fede ahmadi viene indicato come un falso profeta. Tale requisito ha un impatto particolarmente negativo sugli ahmadi ed impedisce loro, di fatto, di prendere parte al *hajj* o ad altri pellegrinaggi islamici, ripercuotendosi inoltre sulla distribuzione degli aiuti in contanti per gli sfollati interni di fede ahmadi. Un'iniziativa del Governo per abolire l'inclusione della fede religiosa nei passaporti pachistani fu abbandonata nel marzo 2005, presumibilmente in risposta alla pressione esercitata dai partiti religiosi islamici. I cittadini pachistani sono inoltre tenuti a prestare giuramento contro il fondatore del movimento ahmadi per poter essere identificati come “musulmani” nelle liste elettorali. Gli ahmadi, che si rifiutano di rinnegare la propria pretesa di appartenere alla fede islamica, sono di fatto privati del diritto di prendere parte alle elezioni. È stato altresì riferito che, in base ad un'iniziativa che sarà varata dalle autorità provinciali del Punjab, gli ahmadi potrebbero dover essere identificati come “qadiani” sulle carte d'identità nazionali. Tale iniziativa, qualora dovesse essere messa in atto, esporrebbe gli ahmadi a rischi ancora maggiori di essere presi di mira.

La Costituzione proibisce la discriminazione su base religiosa per quanto concerne l'ammissione agli istituti d'istruzione finanziati dallo Stato. Gli aspiranti studenti, tuttavia,

devono dichiarare la propria affiliazione religiosa sul formulario di domanda. Coloro che si ritengono musulmani devono dichiarare per iscritto di credere che Maometto sia sigillo dei Profeti, un requisito che mira a identificare gli ahmadi. Inoltre, stando alle fonti, gli ahmadi, insieme ad altre minoranze religiose, continuano a soffrire discriminazioni nell'accesso all'istruzione superiore, nonché a subire pratiche discriminatorie nel settore del pubblico impiego. Viene riferito che alcuni dipartimenti governativi si rifiutano di assumere o di confermare impiegati ahmadi, la cui promozione in ruoli dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione è inoltre molto rara.

Nonostante la sezione 298B(1) del Codice penale vieti agli ahmadi di designare i propri luoghi di culto come moschee, non sussistono restrizioni formali all'istituzione di luoghi di culto. Nella pratica, tuttavia, le autorità locali si rifiutano spesso di autorizzare la costruzione di luoghi di culto ahmadi e le strutture già esistenti vengono talvolta chiuse, distrutte, profanate o espropriate in maniera illegale. Dal 1983 agli ahmadi è altresì proibito organizzare conferenze pubbliche. Le loro pubblicazioni non possono essere commercializzate e le case editrici talvolta subiscono la chiusura e la vessazione dei propri impiegati.

Stando alle informazioni raccolte, ai membri della comunità ahmadi costretti a lasciare le proprie case nei distretti di Dera Ghazi Khan, Muzaffargarh e Rajanpur a causa delle enormi alluvioni nel Punjab meridionale nell'agosto 2010, sono stati negati i ripari d'emergenza e/o l'assistenza umanitaria.

L'esistenza di leggi discriminatorie e/o che violino in qualche modo le norme internazionali sui diritti umani non assurge, di per sé, a persecuzione ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967. Una valutazione dell'attuazione delle disposizioni sulla blasfemia, di quelle anti-ahmadi e delle altre disposizioni discriminatorie è fondamentale per stabilire se vi sia o meno persecuzione. Per poter stabilire se le restrizioni al diritto di libertà di credo e di religione raggiungano un livello tale da essere considerate persecuzione, è necessario prendere in considerazione l'ampiezza delle restrizioni e la severità delle pene comminate, così come l'importanza o la centralità della pratica all'interno della religione stessa e/o per l'individuo in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità ahmadi, compresi coloro che vengono presi di mira da elementi estremisti islamici o accusati di reati penali ai sensi delle disposizioni sulla blasfemia o di quelle anti-ahmadi, necessitano con ogni probabilità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione, a seconda delle circostanze individuali del caso.

2. I cristiani

La minoranza cristiana in Pakistan subisce discriminazioni e vessazioni ricorrenti, nonché atti di violenza di matrice religiosa, da parte di gruppi militanti ed elementi fondamentalisti.

Stando alle fonti, le organizzazioni militanti ed i membri di alcune comunità musulmane utilizzano disposizioni penali, ed in particolare le norme sulla blasfemia, per intimidire o vessare i cristiani, nonché per vendicarsi o per risolvere controversie personali o

commerciali. Un noto caso ha visto la condanna a morte per blasfemia di Aasia Bibi, una donna cristiana, da parte di un tribunale del Punjab nel novembre del 2010. Le accuse vennero formalizzate nel giugno del 2009 dopo un alterco con dei colleghi, lavoratori agricoli come la donna, che si rifiutavano di bere l'acqua toccata dalla signora Bibi a causa del fatto che, in quanto cristiana, l'avrebbe resa impura. Stando alle fonti, gli appelli per la grazia presidenziale lanciati dalla società civile e dalla comunità cristiana suscitarono minacce da parte dei talebani ed offerte di ricompensa per l'uccisione della donna. Va notato che una relazione del defunto Ministro per gli Affari delle Minoranze, Shahbaz Bhatti, giungeva alla conclusione che la causa contro Aasia Bibi fosse stata intentata per "motivi di inimicizia personali" e raccomandava la grazia. Il 29 novembre 2010, tuttavia, tra le congetture su un'imminente grazia presidenziale, l'Alta Corte di Lahore emise un'ordinanza con cui vietava al Presidente Zardari di esercitare le sue prerogative costituzionali per concedere la grazia a Aasia Bibi.

Stando alle informazioni raccolte, gli attacchi violenti contro i cristiani, attribuibili in parte alla crescente influenza dell'ideologia estremista sunnita, avvengono in tutto il Paese. In molti casi, le autorità sono – a quanto risulta – incapaci o restie a proteggere le vite ed i beni dei cristiani, nonché a consegnare gli autori di tali violenze alla giustizia. Le comunità di minoranze religiose, compresi i cristiani, sostengono di essere maggiormente esposte al rischio di subire abusi in carcere e di vedersi offrire condizioni di detenzione peggiori rispetto ai detenuti musulmani. Anche i matrimoni interreligiosi possono suscitare gravi rappresaglie, compresi atti di violenza, da parte della comunità musulmana. Le forze dell'ordine sono accusate di colludere con i religiosi musulmani per espropriare terreni di proprietà di minoranze religiose, compresi i cristiani, utilizzando l'accusa di blasfemia. Il "furto della terra" ("*land grabbing*") è, stando alle fonti, particolarmente diffuso nelle aree rurali della provincia del Punjab.

Nel luglio del 2010, due fratelli cristiani accusati di aver scritto un opuscolo blasfemo contenente critiche al profeta Muhammad furono uccisi a colpi di arma da fuoco mentre erano soggetti a fermo di polizia nei locali di un tribunale a Faisalabad, nella provincia del Punjab. In seguito agli omicidii, scoppiarono scontri violenti tra le comunità locali cristiana e musulmana. In un altro episodio avvenuto nell'agosto del 2009, una folla di fede musulmana bruciò vivi otto cristiani e diede alla fiamme una chiesa ed oltre 40 abitazioni a Gojra, nella provincia del Punjab, dopo che si era sparsa la voce della profanazione di un Corano. In una successiva relazione pubblicata in seguito ad una missione d'inchiesta, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan, istituzione indipendente, giunse alla conclusione che gli attacchi erano stati premeditati e che i funzionari locali erano consapevoli della minaccia, ma non avevano agito per prevenire le violenze. Diverse persone furono denunciate per l'accaduto, ma – stando alle fonti - le vittime subirono pressioni affinché ritirassero le accuse. Tutti i presunti aggressori furono assolti o rilasciati su cauzione.

Le donne e le bambine cristiane, tra le categorie più emarginate della società, sono particolarmente a rischio di subire violenze sessuali e di genere, la conversione forzata all'Islam ed il matrimonio forzato da parte di uomini musulmani, nonché di essere esposte a discriminazione e violenze, compresi i delitti d'onore, da parte delle proprie comunità. A

quanto risulta, le forze dell'ordine sono incapaci o restie a proteggere le vittime di matrimoni forzati e di altre forme di violenza sessuale e di genere. L'approvazione, il 15 novembre 2011, dell'Atto (di riforma del diritto penale) per la Prevenzione delle Pratiche contro le Donne (Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Law Amendment) Act) del 2011, che rende i matrimoni forzati un reato penale punibile con la reclusione fino a 10 anni, ha costituito uno sviluppo positivo. E' tuttavia troppo presto per poter valutare l'effetto della legge.

Il fenomeno della schiavitù per debito è inoltre presente tra i cristiani di livello socio-economico più basso, che lavorano per lo più in agricoltura e nelle industrie di produzione dei mattoni, del vetro, dei tappeti e della pesca. In alcuni casi, i lavoratori ridotti in schiavitù subiscono maltrattamenti o restrizioni della libertà di movimento, oppure vengono venduti ad altri datori di lavoro al prezzo del proprio debito. Nonostante la legge proibisca la schiavitù e tutte le forme di lavoro forzato, le fonti riferiscono che, nella pratica, le autorità non attuano efficacemente tali disposizioni. Non risulta inoltre alcuna condanna per tali reati. I lavoratori per debito, come anche i loro familiari, vengono rapiti o tenuti in ostaggio dai propri datori di lavoro in modo da impedire loro di rivolgersi alla giustizia. Inoltre, si verificano casi di corruzione delle forze di polizia nel quadro di accuse di schiavitù per debito, mentre i proprietari terrieri affiliati a partiti politici o quelli in posizioni di potere usano la propria influenza sociale, finanziaria e politica per tutelare il proprio coinvolgimento. Discriminazioni in ambito lavorativo sono state altresì segnalate ed i cristiani costretti a fuggire a causa delle alluvioni estive del 2010 nel Punjab si lamentarono di aver subito discriminazioni nella distribuzione dei beni umanitari.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità cristiana, compresi coloro che vengono presi di mira da elementi estremisti islamici o che sono accusati di reati penali ai sensi delle disposizioni sulla blasfemia, le vittime di schiavitù per debito, grave discriminazione, conversione forzata e matrimonio forzato, nonché i cristiani percepiti come trasgressori dei costumi sociali, possano, a seconda della circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

3. *Gli induisti*

Gli induisti rappresentano la più grande minoranza religiosa non musulmana in Pakistan e costituiscono l'1,8 per cento della popolazione del Paese. La stragrande maggioranza della popolazione induista si concentra nella provincia meridionale del Sindh e nella provincia sud-occidentale del Balucistan, ove gli induisti rappresentano la minoranza religiosa più consistente.

I sentimenti e le violenze anti-induisti risalgono alla divisione dell'India nel 1947. Stando alle fonti, gli atti di violenza contro gli induisti sono in aumento ed i discorsi di incitamento all'odio contro la comunità vengono tollerati con impunità. Nelle province del Balucistan e del Sindh, ad esempio, le fonti riferiscono che gli induisti appartenenti alle caste più alte, compresa quella bramifica, sono sempre più a rischio di violenza e di rapimento a scopo di riscatto, mentre le autorità sarebbero incapaci o restie a fornire una protezione efficace.

Circa 150 famiglie induiste – stando alle informazioni raccolte – sono emigrate in India nel corso del 2011 a causa delle minacce alla loro sicurezza. Beni di proprietà degli induisti e templi induisti sono inoltre stati attaccati dalle comunità musulmane locali oppure espropriati in maniera illegale. Le autorità, stando alle fonti, non mettono in atto misure adeguate per proteggere gli induisti dagli sfratti abusivi o per assicurare gli autori delle violenze alla giustizia. Inoltre, le accuse di blasfemia, che sono spesso motivate dal desiderio di guadagno personale, hanno portato alla detenzione prolungata di membri della comunità induista ed a casi occasionali di violenza contro i detenuti induisti.

Diffusa in tutto il Paese, la violenza sessuale e di genere colpisce anche le donne induiste. Le donne e le bambine induiste – stando alle fonti – subiscono rapimenti ai fini della conversione forzata da parte di uomini musulmani, in particolare nella provincia del Sindh. Tali rapimenti, nel corso dei quali spesso vengono perpetrate violenze sessuali, possono sfociare nel matrimonio forzato della vittima ed il suo rapitore. Anche nei casi di autentica conversione, i matrimoni di minori rimangono una fonte di preoccupazione. L'Ordinanza sul Diritto islamico della Famiglia del Pakistan, promulgata nel 1961, fissa l'età legale per contrarre matrimonio a 16 anni per le ragazze e 18 per i ragazzi. La polizia ha l'obbligo di verificare l'età dei contraenti nel caso di segnalazione da parte di un genitore. Stando alle fonti, tuttavia, le forze dell'ordine sono generalmente riluttanti a mettere a verbale o indagare sulle accuse di rapimenti, conversioni e matrimoni forzati. Inoltre, i membri della comunità induista – stando alle informazioni raccolte – sono spesso costretti a non denunciare i casi di violenza sessuale e di rapimento in seguito alla minaccia di subire accuse penali infondate. Vi sono altresì rapporti secondo i quali, nei casi di rapimento, i tribunali raramente assegnano l'affidamento alla famiglia della ragazza rapita, spesso a causa delle pressioni e dell'influenza esercitate dalle comunità e dalle figure religiose di spicco musulmane del luogo. Le donne induiste subiscono inoltre altre forme di violenza di genere, tra cui i delitti d'onore (*Karo Kari*).

Stando a quanto riferito dalle fonti, sono oltre 1,8 milioni le persone ridotte in schiavitù per debiti nel settore agricolo e nelle industrie dei mattoni, del vetro, dei tappeti e della pesca, per lo più nelle province del Sindh e del Punjab. Gli induisti delle caste inferiori, come i meghwaar, i kohli ed i bheel, rappresentano una larga percentuale dei lavoratori per debito nel Paese. Nonostante la schiavitù ed il lavoro coatto siano vietati, le autorità – stando alle informazioni disponibili - non sono in grado di fornire un adeguato grado di protezione e di accesso alla giustizia. La schiavitù per debito, soprattutto nel settore agricolo e nelle fornaci per la produzione di mattoni, resta endemico nel Sindh e nel Punjab nonostante la liberazione, su ordine dei tribunali, di oltre 3.400 lavoratori coatti nel corso del 2011. La libertà di movimento dei lavoratori per debito è severamente limitata: spesso – stando alle fonti – delle guardie armate impediscono loro di spostarsi o di cercare impiego altrove, oppure le loro famiglie vengono tenute in ostaggio.

In modo analogo alle altre minoranze religiose, anche gli induisti subiscono discriminazioni nell'accesso agli istituti d'istruzione superiori. Le fonti riferiscono inoltre che i libri di testo della scuola pubblica contengono commenti offensivi contro le minoranze religiose – soprattutto gli induisti - e che l'intolleranza religiosa è ancora diffusa all'interno del sistema scolastico. Il Governo ha compiuto alcuni sforzi per rivedere il

programma delle scuole pubbliche, al fine di rimuovere le allusioni all'islam dalle materie laiche, in alcuni casi viene offerta come materia alternativa a quella degli studi islamici. Nonostante non vi siano limitazioni ufficiali allo sfoggio dei simboli religiosi, gli induisti – stando a quanto riferito - incontrano alcune difficoltà nell'importare pubblicazioni religiose dall'India. Stando a quanto riferito, i membri della comunità induista costretti a lasciare le proprie case a causa delle enormi alluvioni dell'agosto 2010 hanno subito discriminazioni nell'accesso a beni ed aiuti d'emergenza, compresa la distribuzione di viveri. Le fonti riferiscono che agli induisti delle “caste inventariate” (“*scheduled castes*”) (i dalit) colpiti dalle alluvioni dell'agosto 2011 sono stati negati l'assistenza umanitaria e perfino l'accesso ai campi emergenziali in quanto “intoccabili”.

Data l'assenza di codificazione del diritto di famiglia e della persona relativo ad alcune minoranze religiose, compresi gli induisti, le questioni attinenti alla famiglia, come il matrimonio, il divorzio e l'eredità, sono di fatto disciplinate dal diritto consuetudinario. Non esiste dunque attualmente alcun sistema per la registrazione dei matrimoni tra induisti, con conseguenze particolarmente negative per le donne induiste, le quali, in assenza di documentazione comprovante la validità del matrimonio, non possono ottenere il rilascio del passaporto e devono spesso affrontare ostacoli nelle questioni matrimoniali o ereditarie, nelle transazioni immobiliari, al momento del voto e nell'accesso ai servizi sanitari.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità induista, comprese le vittime di schiavitù per debito, conversione forzata e matrimonio forzato, nonché coloro che vengono percepiti come trasgressori dei costumi sociali, possano, a seconda delle circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

4. I sikh

Secondo il Ministero per gli Affari delle Minoranze, i sikh che vivono in Pakistan – per lo più nella zona di Peshawar, nel Khyber Pakhtunkhwa (l'ex Provincia della Frontiera del Nord-Ovest) ed in numerose agenzie (i distretti tribali) delle Aree Tribali di Amministrazione Federale (FATA) - sono circa trentamila. L'influenza ed il controllo crescenti esercitati a partire dal 2004 da gruppi vicini ai talebani afgani nelle FATA e nelle zone confinanti della Provincia del Khyber Pakhtunkhwa hanno avuto un impatto particolarmente duro sulle comunità indigene sikh e sui membri di altre minoranze religiose. I sikh, stando a quanto riferito dalle fonti, subiscono vessazioni, rapimenti a scopo di riscatto ed omicidi da parte di militanti nel nord-ovest del Paese e le autorità statali non sono in grado o sono restie a fornire una protezione efficace. I sikh – stando alle fonti – sono stati costretti a pagare la *jizya*, una tassa imposta ai non musulmani che vivono in territori governati da regimi islamici nelle aree sotto il controllo dei talebani.

A partire dal 2009, l'attivismo crescente dei talebani, cui si somma il clima d'insicurezza causato dalle prolungate offensive militari contro i militanti nelle FATA, ha causato la fuga di migliaia di persone, tra cui centinaia di famiglie sikh, verso altre parti del Paese. Alcune famiglie sikh hanno fatto ritorno nelle proprie zone d'origine, ma molti sfollati interni –

consapevoli del fatto che i militanti sono ancora in grado di lanciare attacchi contro i civili e contro il personale militare - temono ancora il ritorno nelle aree contese nel nord-ovest del Paese. Stando alle fonti, a contribuire alla riluttanza degli sfollati a far ritorno vi è anche la perdita di beni o mezzi di sopravvivenza nelle zone d'origine.

Secondo la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan, gli attacchi contro le minoranze religiose, compresi i sikh, sembrano essere in aumento. I membri della comunità sikh, inoltre, continuano – stando alle informazioni raccolte – a subire discriminazioni, anche per quanto riguarda le possibilità d'impiego in posizioni dirigenziali nel settore pubblico (comprese le forze armate) e l'accesso all'istruzione superiore. Le fonti riferiscono anche di casi di discriminazione nell'accesso agli aiuti d'emergenza contro le minoranze religiose, compresi i sikh, costrette a fuggire a causa delle alluvioni del 2010.

In modo analogo agli induisti ed alle altre minoranze religiose, non esiste attualmente alcun sistema per la registrazione dei matrimoni tra sikh, con conseguenze particolarmente negative per le donne sikh, le quali, in assenza di documentazione comprovante la validità del matrimonio, non possono ottenere il rilascio del passaporto e devono spesso affrontare ostacoli nelle questioni matrimoniali o ereditarie, nelle transazioni immobiliari, al momento del voto e nell'accesso ai servizi sanitari. Vengono riferiti anche espropri abusivi di siti religiosi sikh, talvolta ai fini dello sfruttamento commerciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità sikh, soprattutto coloro che provengono da zone ove agiscono gruppi vicini ai talebani, possano, a seconda della circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione.

5. *I baha' i*

Designati ufficialmente come minoranza religiosa non musulmana, i circa trentamila seguaci delle fedi baha' i in Pakistan si concentrano per lo più a Karachi e Lahore. Anche se le garanzie costituzionali contro le interferenze nella gestione delle istituzioni religiose sono generalmente rispettate, gli osservatori riferiscono che le autorità distrettuali, appellandosi al bisogno di mantenere l'ordine pubblico, negano regolarmente ai baha' i – in maniera analoga agli ahmadi – le autorizzazioni alla costruzione di luoghi di culto.

In modo analogo alle altre minoranze religiose in Pakistan, come gli induisti e i sikh, non è prevista una modalità di registrazione dei matrimoni per i baha' i. L'assenza di un sistema per la registrazione dei matrimoni può gravemente inficiare le possibilità per le donne baha' i di ottenere il rilascio del passaporto o di esercitare altri diritti civili, pregiudicando inoltre il ricorso alle vie legali nelle controversie matrimoniali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità baha' i possano, a seconda della circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione.

6. *Gli sciiti*

Gli sciiti, la minoranza musulmana più consistente in Pakistan, sono il bersaglio di violenti attacchi da parte di gruppi fondamentalisti sunniti in tutto il Paese. Le violenze settarie tra sunniti (deobandi) e musulmani sciiti hanno una lunga storia in Pakistan, le cui origini risalgono alla metà degli anni Ottanta. Fino alla metà degli anni Novanta, la maggior parte degli attacchi di matrice settaria avveniva nel Punjab, ma da allora le violenze si sono estese al resto del Paese. Sia i gruppi militanti sunniti che quelli sciiti si sono macchiati di atti di violenza reciproci nel corso degli anni, ma, stando agli analisti, la maggior parte degli attacchi violenti avvenuti di recente è stata commessa da militanti sunniti che traggono ispirazione dall'ideologia di al-Qaeda.

Stando alle fonti, nel corso dell'ultimo anno sono proseguite le violenze settarie contro la minoranza sciita, inclusi attacchi a processioni, raduni religiosi e siti sciiti. Tali attacchi sono avvenuti principalmente nel nord-ovest del Paese – in zone come i distretti di Dera Ismail Khan, Hangu, Kohat e Tank, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, e nelle Agenzie di Kurram e Orakzai, nelle FATA – nonché nei centri urbani di tutto il Paese, compresi Gilgit (nelle Aree settentrionali, o Northern Areas), Lahore (Provincia del Punjab), Karachi (Provincia del Sindh) e Quetta (Provincia del Balucistan). Le violenze settarie hanno causato centinaia di morti e sfollamenti su larga scala dall'Agenzia di Kurram. Durante tutto il 2010 ed il 2011 (ad eccezione di una breve riapertura nel febbraio del 2011), le tensioni e gli scontri tra tribù sciite e sunnite nel Kurram hanno bloccato la strada principale che collega la regione al resto del Paese, impedendo così l'arrivo di approvvigionamenti e servizi sanitari. Nonostante un presunto accordo di pace tra i talebani e le tribù sciite della zona, ottenuto tramite la mediazione delle forze di sicurezza pachistane nel febbraio del 2011, nel corso del 2011 non sono cessati gli episodi di violenza contro la minoranza sciita nell'Agenzia tribale del Kurram. Secondo le informazioni raccolte, ad ottobre 2011 oltre 100 sciiti di etnia hazara erano stati uccisi in attacchi mirati nella sola provincia del Balucistan e grandi numeri di persone erano in fuga dalla provincia.

Le forze dell'ordine sono – stando alle fonti – incapaci o restie a proteggere i membri delle minoranze religiose, compresi gli sciiti. Secondo le fonti, i gruppi militanti sunniti come Lashkar-e Jhangvi (messo al bando dalle autorità) hanno potuto agire con impunità anche nelle zone dove l'autorità statale è ben radicata, come la provincia del Punjab e Karachi.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'UNHCR ritiene che i membri della comunità sciita, soprattutto coloro che provengono da aree ove agiscono gruppi vicini ai talebani, come la parte nord-occidentale del Pakistan ed i centri urbani, possano, a seconda della circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione e/o opinione politica (reale o attribuita).

7. *I sufi / barelvi*

Il movimento barelvi è la corrente maggioritaria dell'Islam sunnita tra la popolazione di etnia non Pashtun del Pakistan. I barelvi praticano molti rituali e usanze sufi, compresi la venerazione dei santi e il culto dei santuari, nonché i canti e le danze devozionali. La scuola islamica deobandi, alla quale aderiscono i talebani ed altri gruppi fondamentalisti sunniti,

considera le usanze ed i rituali sufi contrari all'Islam ed alla dottrina islamica.

A partire dalla fine degli anni Duemila, i militanti vicini ai talebani hanno preso di mira in maniera crescente i seguaci sufi ed i loro siti religiosi. Alle aggressioni si somma l'incapacità – riferita dalle fonti – dello Stato di fornire una protezione efficace contro tali attacchi. Il 2 aprile 2011, un doppio attentato suicida messo in atto da militanti del gruppo Tehrik-e-Taliban Pakistan (Taliban) all'esterno di un santuario sufi nel distretto di Dera Ghazi, nella provincia del Punjab, ha causato oltre 40 morti, tra cui donne e bambini, e più di 100 feriti. In maniera analoga, il 5 marzo 2011 quasi dieci persone sono state uccise ed oltre 40 ferite in un attacco ad una moschea situata nel complesso circostante un santuario sufi nel distretto di Nowshera, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Tali episodi non sono che quelli culminanti di una serie di violenti attacchi contro i seguaci ed i siti religiosi sufi nel Paese. Nel solo 2010 si sono registrati attacchi significativi contro siti sacri sufi a Lahore (provincia del Punjab), Pakpattan (provincia del Punjab), Peshawar (provincia del Khyber Pakhtunkhwa) e Karachi (provincia del Sindh), attacchi che hanno causato la morte di centinaia di civili.

Alla luce di quanto sin qui affermato, l'UNHCR ritiene che i seguaci sufi, soprattutto coloro che provengono da aree ove agiscono gruppi vicini ai talebani, possano, a seconda della circostanze individuali del caso, avere necessità della protezione internazionale dei rifugiati per motivi di religione e/o opinione politica (reale o attribuita).

B. ALTERNATIVA DI FUGA O DI RICOLLOCAMENTO INTERNI

Le Linee Guida n. 4 dell'UNHCR sulla Protezione internazionale (*“Alternativa di fuga o di ricollocamento interni” nel contesto dell'Articolo 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*) forniscono un quadro analitico dettagliato per la valutazione della disponibilità di un'alternativa di fuga o di ricollocamento interni (IFA/IRA).

Affinché un'IFA/IRA costituisca una possibilità **valida** in un dato caso, la zona in questione deve essere valutata come accessibile dal punto di vista pratico, in condizioni di sicurezza e senza violare alcuna legge, nonché priva di fattori che esporrebbero il richiedente asilo ad un nuovo rischio di subire un grave danno, compreso un grave rischio per la vita, la sicurezza, la libertà o la salute, o una grave discriminazione.

Nel contesto del Pakistan, si ritiene che un'alternativa di fuga o di ricollocamento interni (IFA/IRA) non sia generalmente disponibile nelle Aree Tribali di Amministrazione Federale (FATA), nel Khyber Pakhtunkhwa e nella provincia del Balucistan, colpite attualmente da prolungate operazioni anti-guerriglia delle forze di sicurezza e militari e da attacchi di rappresaglia da parte dei militanti. La disponibilità di un'IFA/IRA al di fuori di tali zone deve essere valutata su base individuale, attingendo al quadro esposto in dettaglio in queste Linee Guida. Zone ritenute relativamente stabili possono tuttavia essere inaccessibili nei casi in cui le strade d'accesso per raggiungere e lasciare tali zone siano considerate insicure.

Dato l'ampio raggio d'azione di alcuni dei gruppi armati di militanti, si ritiene che gli individui a rischio di essere presi di mira da parte di tali gruppi non abbiano accesso ad un'alternativa di fuga o di ricollocamento interni (IFA/IRA). La capacità operativa di alcuni gruppi di militanti come Lashkar-e-Jhangvi e Sipah-e-Sahaba Pakistan si estende ben oltre le FATA o la provincia di Khyber Pakhtunkhwa, come evidenziato dagli attacchi di alto profilo – quali gli attentati suicidi - messi in atto in tutto il Paese e, in particolare, nei centri urbani. Inoltre, stando alle fonti, alcuni agenti di persecuzione non statali, quali le figure di potere a livello locale, elementi della criminalità organizzata, nonché gruppi armati di militanti, sono collegati o molto vicini ad attori influenti nell'amministrazione locale e centrale, tra le forze dell'ordine e/o nella magistratura. Di conseguenza, tali agenti agiscono spesso con impunità ed il loro raggio d'azione può estendersi oltre la/le zona/e sotto il loro immediato controllo.

Un'IFA/IRA non è generalmente ritenuta un'alternativa valida nei casi in cui un individuo sia passabile di procedimenti penali ai sensi delle norme sulla blasfemia e/o di quelle contro gli ahmadi.

Per le categorie di individui che temono di subire un danno a causa di norme religiose di natura persecutoria o di usanze tradizionali dannose – quali le vittime o le persone a rischio di subire matrimoni forzati, conversioni forzate o delitti d'onore – e per le quali vi potrebbe essere la possibilità di ricollocamento interno in un'altra parte del Paese, sarà necessario valutare in che misura tali norme siano sostenute da ampi settori della società e da potenti elementi conservatori nell'amministrazione locale.

La valutazione della **ragionevolezza** di un'IFA/IRA deve essere effettuata caso per caso, tenendo pienamente conto delle condizioni di sicurezza, dei diritti umani e umanitarie nella zona di eventuale ricollocamento nel momento in cui viene presa una decisione sul singolo caso. A tal fine, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: (i) la disponibilità di infrastrutture di base, l'accesso ai servizi essenziali, quali i servizi igienici, le cure sanitarie e l'istruzione, nonché la sicurezza alimentare nella zona di eventuale ricollocamento; (ii) la disponibilità di reti di sostegno tradizionali, come i parenti e gli amici, nella zona di eventuale ricollocamento; (iii) la capacità di ciascun sfollato di mantenersi e la disponibilità di opportunità di sostentamento; (iv) la presenza di mine e di ordigni inesplosi; (v) il tasso di criminalità e la conseguente insicurezza, soprattutto nelle aree urbane, nonché (vi) il numero di persone sfollate nella zona di eventuale ricollocamento. Stando a quanto riferito dalle fonti, nei centri urbani le migrazioni sempre più massicce dalle zone rurali stanno moltiplicando la richiesta di dotazioni e servizi di base quali l'istruzione, l'impiego, l'alloggio, l'acqua potabile ed i servizi igienici. A ciò si sommano i tassi di criminalità in aumento.

Si ritiene che non vi sia una valida IFA/IRA per gli ahmadi che praticano la loro fede apertamente o che sono stati oggetto di minacce e/o attacchi da parte di gruppi fondamentalisti sunniti come i Pasban Khatme-Nabuwwat, data l'estensione del raggio d'azione di tali gruppi in tutto il Paese, aggravata dall'assenza di una protezione efficace da parte dello Stato. In casi eccezionali, vi può essere un'IFA/IRA per gli ahmadi presi di mira da attori non statali quali i membri della comunità locale o i familiari, che con ogni probabilità non li inseguirebbero al di fuori di una determinata area del Paese. E' necessario

valutare attentamente se l'individuo preso di mira risulterebbe facilmente identificabile nella zona di eventuale ricollocamento. Non si può pretendere, né ci si può aspettare, che un richiedente reprima il suo credo religioso in modo da evitare la persecuzione nella zona di eventuale ricollocamento.

In casi eccezionali, il ricollocamento a Rabwah, centro spirituale della comunità ahmadi e città dalla popolazione prevalentemente ahmadi, può costituire una valida alternativa per gli ahmadi di basso profilo. Nel valutare la ragionevolezza del ricollocamento, devono essere presi in considerazione la penuria di alloggi e di opportunità d'impiego, così come il fatto che l'amministrazione cittadina non appartenga per lo più al credo ahmadi. E' necessario valutare caso per caso se il ricollocamento in altri centri urbani, quali Karachi o Islamabad, costituisca o meno una valida alternativa.

C. ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI

Alla luce della lunga storia di violenze settarie e di attivismo estremista in Pakistan, nonché dei precedenti per quanto riguarda le gravi violazioni dei diritti umani nel Paese, nel corso dell'esame delle domande d'asilo individuali presentate da richiedenti asilo appartenenti a minoranze religiose provenienti dal Pakistan possono emergere considerazioni circa l'esclusione ai sensi dell'Articolo 1F della Convenzione del 1951. Considerazioni circa l'esclusione possono sorgere qualora vi siano elementi nella domanda del richiedente che suggeriscono che egli o ella possa essere stato associato o coinvolto nella commissione di atti criminali che rientrano nell'ambito dell'articolo 1F. Date le conseguenze potenzialmente gravi dell'esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati, le clausole di esclusione devono essere applicate sulla base di una piena valutazione delle circostanze proprie a ciascun caso individuale.

Nel contesto del Pakistan, potrebbero sorgere considerazioni circa l'esclusione nei casi di membri di minoranze religiose con determinati profili e storie personali. Sarà necessario valutare attentamente in particolare i seguenti profili: (i) membri delle forze militari, di polizia, di sicurezza e dei servizi segreti, tra cui, in particolare, coloro che sono stati coinvolti in campagne anti-terrorismo; (ii) membri di gruppi islamici militanti, tra cui Sipah-e-Muhammad Pakistan, o soggetti in qualche modo coinvolti in violenze settarie; (iii) funzionari delle amministrazioni locali o federali; e (iv) membri della magistratura.

Riveste una particolare importanza la possibile esclusione determinata dal coinvolgimento nella commissione di crimini di guerra e di gravi violazioni dei diritti umani. Stando alle fonti, tra gli atti commessi dalle parti coinvolte nei diversi conflitti armati in Pakistan che potrebbero dar luogo all'esclusione ai sensi dell'Articolo 1F(a) figurano, *inter alia*, i rapimenti e le sparizioni forzate, gli attacchi indiscriminati contro i civili, lo sfollamento forzato, la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le uccisioni di massa, le esecuzioni extragiudiziali e sommarie ed il reclutamento forzato ai fini del servizio militare e/o dello sfruttamento lavorativo, compreso il reclutamento di minori.

Alcuni membri dei servizi militari, di polizia, di sicurezza/segreti, così come alcuni

ufficiali, soprattutto coloro che occupavano posizioni di potere, possono essere stati coinvolti in diversi atti che potrebbero dar luogo all'applicazione dell'Articolo 1F della Convenzione del 1951. Tali atti comprendono - ma non si limitano a - l'arresto arbitrario, la detenzione in isolamento e la detenzione senza convalida giudiziaria, la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le sparizioni, gli omicidi di matrice politica e le esecuzioni extragiudiziali.

Perché l'esclusione sia giustificata, deve essere stabilita la responsabilità individuale in relazione a un crimine che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F. Tale responsabilità è imputabile ad una persona che abbia commesso o partecipato alla commissione di un atto criminale, o, nel caso di persone in posizione di autorità, viene stabilita sulla base della loro responsabilità di comando o posizione gerarchica. Devono in ogni caso essere applicate le eventuali fattispecie di riduzione della responsabilità penale, nonché le considerazioni relative alla proporzionalità. E' necessario valutare se l'individuo in questione sia stato coinvolto personalmente in atti di violenza o in altri atti che giustificherebbero l'esclusione, o se abbia contribuito consapevolmente ed in maniera significativa alla commissione di tali atti. Una spiegazione credibile del mancato coinvolgimento in, o dissociazione da, atti che condurrebbero all'esclusione, dovrebbe - in assenza di prove attendibili che attestino il contrario - rimuovere l'individuo dall'ambito di applicazione delle clausole di esclusione.